

N. 40/2011 - 10.11.2011

Nota informativa a cura della Segreteria Nazionale

Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma

Presidenti Nazionali: FIGISC: LUCA SQUERI - ANISA: STEFANO CANTARELLI

Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA: FABRIZIO PARROTTA -

Telefono: 06 5866351 - Fax 06 58331724

e-mail : figisc@confcommercio.it anisa@confcommercio.it - sito internet: www.figisc.it

pagine 3

IL GOVERNO RISPETTA L'ACCORDO CON FIGISC/ANISA IL BONUS E LA GRATUITA' DELLE CARTE DI CREDITO ENTRANO NELLA LEGGE DI STABILITA'

I contenuti del Protocollo d'Intesa, sottoscritto da FIGISC ed ANISA Confcommercio con il Ministro per lo sviluppo economico nella giornata di martedì 8 novembre, **sono stati inseriti nella Legge di Stabilità in discussione al Parlamento**, il cui *iter* dovrebbe concludersi entro la settimana.

L'accordo è stato, dunque, rispettato: un accordo che significa per tutta la Categoria la riconferma integrale del bonus per il 2011 (che era stato pesantemente decurtato dal "Milleproroghe" di febbraio), **la proroga "strutturale" del bonus per gli anni avvenire e la gratuità delle transazioni in moneta elettronica.**

Se FIGISC ed ANISA si fossero accodate a FAIB e FEGICA, invece di sospendere lo sciopero a fronte della proposta del Ministro, questo accordo, che interessa i Gestori di tutti i colori, non ci sarebbe stato, lasciando irrisolta (se non definitivamente affossata) **la vertenza per chissà quanto tempo ancora**, in una situazione per di più complicata dalla congiuntura politica del momento.

Dall'intervenuto accordo ci siamo attivati per sciogliere gli ultimi nodi e garantire che

l'accordo si concretizzasse nella legge di stabilità mentre altri hanno preferito passare quel tempo a insultare noi, con epiteti diretti, e la stragrande maggioranza dei gestori, diffondendo sulle chiusure numeri che è perfino inutile star qui a commentare.



DAL PROTOCOLLO DI INTESA ALLA NORMA DELL'EMENDAMENTO

Come sono stati "tradotti" i contenuti del Protocollo d'Intesa di martedì 8 novembre nell'emendamento presentato dal Governo nel disegno di legge Stabilità?

BONUS "STRUTTURALE"

Il **testo del Protocollo** prevede quanto segue:

(segue in seconda pagina) →

DAL PROTOCOLLO DI INTESA ALLA NORMA DELL'EMENDAMENTO (continua dalla prima pagina)

"trasformare l'attuale *bonus* fiscale in una misura di durata e valenza strutturale a partire dall'esercizio 2012, a titolo di riconoscimento del servizio di incasso delle rilevanti quantità di imposte sul consumo dei carburanti svolto dalla Categoria dei Gestori sulla rete distributiva, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante un marginale aumento delle aliquote di accisa sui carburanti per autotrazione nel limite di 1,4 millesimi di euro per litro a far data dal 1° gennaio 2012".

L'emendamento del Governo è il seguente:

"1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: a) 1,1 % dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro; b) 0,6 % dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino 2.064.000,00 euro; c) 0,4 % dei ricavi oltre 2.064.000,00."

Questo comma conferma le percentuali di deduzione già attualmente in vigore: non ci sono, quindi, decurtazioni rispetto a quanto finora usufruito.

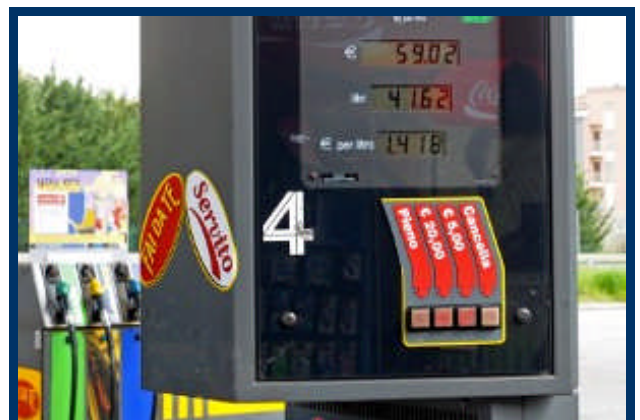
"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di cui al comma 1 nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma."

Il primo periodo di questo comma istituisce la "strutturalità" del bonus, che vige, per-tanto, senza la necessità delle proroghe annuali che si sono dovute chiedere fino ad oggi.

Il secondo periodo di questo comma stabilisce che il bonus viene detratto solo in sede di saldo delle imposte sul reddito e non in sede di acconto (una disposizione già introdotta con il decreto "1000 proroghe" del 2011).

"4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rispettivamente fissate: a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad euro 473,20 per mille litri di prodotto; b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad euro 473,70 per mille litri di prodotto."

Questo comma istituisce la copertura finanziaria del bonus per gli anni a venire, mediante incremento dell'accisa in misura pari a 1,0 MILLESIMO AL LITRO per il 2012 ed a 1,5 MILLESIMI AL LITRO dal 2013, importi che, moltiplicati per le vendite dei prodotti, danno i valori necessari a pareggiare le minori entrate tributarie dovute al bonus stesso, ossia 65 milioni di euro (pari all'ammontare del bonus dell'anno 2010).



REINTEGRO DEL BONUS 2011

Il **testo del Protocollo** prevede quanto segue:

"in relazione alla deduzione per l'annualità 2011, mantenere inalterate le aliquote della deduzione rispetto a quelle fissate dalla Legge 448/1998, assicurandone la copertura con la misura di cui alla precedente lettera a) e quindi non dando luogo alla emanazione del Decreto dirigenziale del MEF previsto dall'articolo 2, comma 5, della Legge 26 febbraio 2011, n. 10, (conversione del Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, così detto "Milleproroghe")."

L'**emendamento del Governo** è il seguente:

"3. All'articolo 2, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono soppresse le parole 'nei limiti di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012' fino alla fine del secondo periodo."

Questo comma stabilisce che la decurtazione del bonus per l'anno 2011 (che sarebbe stato ridotto da 65 a 24 milioni di euro con apposito Decreto del ministero dell'economia e finanze) è soppressa e, pertanto, l'ammontare del bonus è recintegrato alla sua consistenza originale prima del "taglio" operato dal "1000 proroghe".

GRATUITÀ MONETA ELETTRONICA

Il **testo del Protocollo** prevede quanto segue:

"promuovere l'uso della moneta elettronica per il pagamento dei carburanti, al fine di ridurre i rischi dell'attività dei gestori legati all'uso del contante, integrando specificamente per questo settore la gratuità delle transazioni per acquirenti e venditori, secondo i contenuti del comma 4 dell'articolo "Misure per favorire il commercio elettronico e i pagamenti con moneta elettronica", già contenuto nell'ultima versione del citato ma-xi emendamento alla legge di stabilità 2012;

L'**emendamento del Governo** è il seguente:

"7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai cento euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore"

La norma contenuta in questo comma è già di per sé chiarissima ed interviene ad abbattere il costo di commissione per le transazioni in moneta elettronica, problema gravosissimo ed annoso per le gestioni.

